



17151-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 368/2021
UGO BELLINI		CC - 24/02/2021
GABRIELLA CAPPELLO		R.G.N. 13775/2020
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	
GIUSEPPE PAVICH		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;  
lette le conclusioni del PG e la memoria dell'Avvocatura Generale dello  
Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

*[A large, faint, curved line or signature mark spanning across the lower half of the page.]*

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina, con ordinanza del **31/1/2020** accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierna ricorrente, (omissis), subita per i reati di cui agli artt. 605, 628 co. 3, 582 e 585 cod. pen., **dal 3/10/2015 al 21/7/2017** in regime di arresti domiciliari, riconoscendo un indennizzo di € 54.391,88.

La (omissis), condannata in primo grado per i reati di rapina aggravata e lesioni personali ed assolta dal reato di sequestro di persona perché il fatto non sussiste, veniva definitivamente assolta con sentenza della Corte di Appello di Messina del **21/7/2017** per non aver commesso il fatto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la (omissis), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un **primo motivo** la ricorrente deduce violazione di legge e motivazione illogica in relazione all'erronea applicazione dei parametri d'indennizzo in punto di quantificazione giornaliera.

Ci si duole dell'avvenuta decurtazione del 30% sulla somma riconosciuta in indennizzo a causa dei precedenti penali a carico della ricorrente.

Si lamenta l'illogicità della motivazione in relazione ai criteri utilizzati per la quantificazione dell'indennizzo.

La Corte d'Appello di Messina, pur formalmente richiamando i principi giurisprudenziali in tema di liquidazione dell'indennizzo, sostanzialmente se ne discosterebbe, limitandosi a richiamare i precedenti penali per reati contro il patrimonio giustificativi della riduzione dell'indennizzo del 30%.

Si richiamano sul punto gli arresti costituiti da Sez. 4, nn. 18364/2019 e 18604/2014, che sanciscono l'illegittimità della decisione di riduzione automatica dell'importo, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario.

Si rileva, tra l'altro che non solo l'ingiusta decurtazione sarebbe fondata su una generica presunzione, ma addirittura l'ultimo reato per il quale vi è stato decreto penale di condanna, risale al lontano 2003 e prevedeva l'irrogazione della sanzione sostitutiva della multa.

Infine, in relazione all'ipotizzata frequentazione della (omissis) con soggetti condannati per truffe commesse ai danni di anziani, si tratterebbe di un'affermazione apodittica priva di alcun elemento a sostegno e, in ogni caso, non idonea a giustificare qualsivoglia riduzione dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

Con un **secondo motivo** si deduce violazione di legge e motivazione mancante in relazione all'erronea applicazione dei parametri d'indennizzo in punto di quantificazione giornaliera ridotta del 30%.

Ci si duole dell'utilizzo di criteri illegittimi per la riduzione del 30% dell'indennizzo. Non si comprenderebbe per quale motivo sia stata adottata una riduzione proprio nella misura del 30% e non in misura inferiore.

Il giudice della riparazione si sarebbe discostato dai parametri giornalieri standardizzati da questa Corte, utilizzando dei criteri arbitrari e sfuggendo a criteri di uniformità ed oggettività.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

**3.** Il P.G. presso questa Corte Suprema in data **5/2/2021** ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla riduzione dell'indennizzo in misura del 30% rispetto al *quantum* determinato sulla base del criterio aritmetico.

**4.** In data **4/2/2021** ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla riduzione dell'indennizzo in misura del 30% rispetto al quantum determinato sulla base del criterio aritmetico con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina.

**2.** E' d'uopo premettere che "*in tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta*" (così Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Rv. 263721 - 01). Il sindacato della Corte di legittimità viene pertanto esperito sulla congruità della motivazione sottesa al provvedimento che deve rispondere alle regole della logica e deve conformarsi ai principi stabiliti in sede di legittimità. Ebbene, il provvedimento appare meritevole di censura nella parte in cui provvede al dimezzamento della somma liquidata ponendo a base di

tale scelta la semplice constatazione delle precedenti esperienze detentive del ricorrente.

**3.** Ebbene, se risulta corretta e debitamente motivata la liquidazione sulla base del criterio aritmetico, in assenza dell'evidenziarsi di ulteriori ragioni di danno, non altrettanto può dirsi con riferimento alla motivazione della riduzione ed alla sua quantificazione.

Allo scopo giova premettere che negli ultimi anni questa Corte di legittimità è andata via via precisando la propria giurisprudenza in punto di legittimità della riduzione dell'indennizzo liquidato in caso di pregressa esperienza carceraria o comunque detentiva del richiedente.

Un primo e più risalente orientamento giudicava *tout court* legittima la riduzione, sulla somma giornaliera computata come frazione aritmetica di quella massima liquidabile per legge, dell'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione a soggetto pregiudicato, data, per esso, la minore afflittività della privazione della libertà personale, riconducibile sia al minore discredito che l'evento comporta per una persona la cui immagine sociale è già compromessa, sia al fatto che la sua dimestichezza con l'ambiente carcerario rende meno traumatica l'ingiusta privazione della libertà (così Sez. 4, n. 34673 del 22/06/2010, Trapasso Rv. 248083). Nello stesso solco si muoveva il *dictum* di Sez. 4, n. 23124 del 13/5/2008, Zampaglione, Rv. 240303 secondo cui, nella liquidazione dell'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione è legittimo operare una riduzione sulla somma giornaliera computata quale frazione aritmetica di quella massima liquidabile per legge, in ragione del fatto che l'istante abbia subito precedenti condanne, essendo ragionevole ritenere che in tal caso il danno derivante dall'ingiusta detenzione sofferta sia stato minore.

Nel tempo, tuttavia, pur ribadendo la legittimità della riduzione, la giurisprudenza si è andata consolidando nel senso che è illegittima la decisione con cui il giudice riduca automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario (così Sez. 4, n. 18604 del 16/04/2014, Sammarro, Rv. 259240 che, nell'annullare l'ordinanza che aveva operato detta riduzione, ha precisato che in ogni caso l'allontanamento in riduzione dai criteri liquidatori standard in ragione della constatazione dell'esistenza di precedenti condanne necessita di uno specifico riferimento alle esperienze detentive subite dall'istante e alla loro idoneità a determinare una rilevante compromissione dell'immagine sociale e/o una certa assuefazione all'ambiente carcerario tali da giustificare la presunzione di una minore afflittività della successiva ingiusta detenzione; conf. *ex multis* Sez. 4, n. 46772 del 24/10/2013, Rv.

257636 ; Sez. 4, n. 18551 del 30/01/2014, Fuschini, Rv. 261561; Sez. 4, n. 6742 del 9/10/2014, Rizzo, Rv. 263131). E ancora, nel medesimo senso la recente pronuncia che ha ribadito come è illegittima la decisione con cui il giudice riduca automaticamente l'importo da liquidarsi, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario. (Sez. 4, n. 18364 del 18/1/2019, Sakir Medo Rv. 275706 - che ha precisato che, poiché l'esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, a seconda dei casi, sia un effetto di riduzione sia un effetto, invece, di massimizzazione della sofferenza cagionata dalla carcerazione, il giudice è tenuto a valutare caso per caso).

Nel caso che ci occupa l'operata riduzione è stata praticata, secondo la motivazione del giudice della riparazione *"in considerazione dei precedenti penali per reati contro il patrimonio da cui è gravata la (omissis) e della circostanza che la stessa si accompagnava a soggetti condannati per truffe commesse ai danni di anziani, che denotano come la stessa sia adusa a porre in essere condotte analoghe a quelle per le quali ha subito la custodia cautelare"*.

Ebbene, la motivazione non consente di comprendere se la riduzione sia stata praticata in ragione di una ritenuta minore afflittività dello stato detentivo per averne la (omissis) | subiti di pregressi, con conseguente minor impatto dell'esperienza stessa a livello personale e familiare, o perché si è ritenuto un minor danno all'immagine dalla diffusione della notizia dell'arresto per essere già la sua immagine compromessa da precedenti analoghe vicende, o per altro.

**4.** Altrettanto dicasi riguardo all'accompagnarsi della (omissis) a soggetti condannati per truffe in danno di anziani, rispetto al quale deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che la Corte sembra in tal caso evocare una forma di colpa lieve (la quale effettivamente potrebbe comportare la riduzione dell'indennizzo), ma che viene richiamata dopo aver in precedenza escluso qualsiasi contributo della (omissis) in termini di consapevole esposizione a rischio dell'attribuzione di responsabilità.

E' vero che nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità, ma anche in tal caso dev'essere chiara la sua motivazione ed il rapporto con la concessione dell'indennizzo (Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di decurtare della metà l'importo dell'indennizzo, considerando influente, ai fini del protrarsi del vincolo cautelare, la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, così non agevolando l'attività investigativa

che avrebbe potuto portare, anche in tempi più rapidi, alla caducazione del titolo cautelare).

Da quanto precede consegue anche la fondatezza dell'ulteriore motivo, posto che detto difetto di motivazione rende all'evidenza incomprensibili pure i termini della quantificazione della riduzione in misura del 30%.

Si ravvisano pertanto gli estremi per operare l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente alla riduzione dell'indennizzo del 30% rispetto all'applicazione del criterio aritmetico.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Messina.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2021


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 5 MAG. 2021

0951



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Castelli

